



N. 131 - settembre 2016

AA.SS. 2291 e 2370 "Modifiche al codice penale in materia di reati commessi nell'attività giudiziaria"

Contenuto

Il disegno di legge n. 2291, di iniziativa dei sen. Palma e altri, reca modifiche al codice penale in materia di **reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria**.

In particolare l'**articolo 1** introduce **una nuova aggravante nell'articolo 317 del codice penale**, in base alla quale si prevede, per il **reato di concussione un aumento di pena fino alla metà nel caso in cui i fatti corruttivi siano commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali**.

L'articolo 317 c.p., come da ultimo modificato dalla legge n. 69 del 2015, punisce con la reclusione da sei a dodici anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

L'**articolo 2**, con riguardo al **reato di corruzione in atti giudiziari**, introduce un'**ulteriore aggravante** (aumento fino alla metà delle pene di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 319-ter c.p.) **nel caso in cui i fatti corruttivi siano commessi da un avvocato in relazione all'esercizio di attività forense**.

L'articolo 319-ter c.p., come modificato dalla legge n. 69 del 2015, disciplina l'ipotesi in cui i fatti di corruzione propria (articolo 319) ed impropria (articolo 318) siano commessi "per favorire o danneggiare una parte in un processo

civile, penale o amministrativo". Tali fatti sono puniti ai sensi del primo comma dell'articolo 319-ter c.p., con la reclusione da sei a dodici anni. E' prevista poi, dal secondo comma dell'articolo, una circostanza aggravante nel caso in cui dal fatto commesso in un processo penale, sia derivata una condanna ingiusta alla reclusione indicata in tre fasce: uguale o inferiore o cinque anni; superiore a cinque anni; ergastolo. Gli aumenti di pena previsti sono due: da sei a quattordici anni, se la condanna ingiustamente irrogata è uguale o inferiore a cinque anni, e da otto a venti anni negli altri casi. Le pene stabilite dall'articolo 319-ter si applicano anche al corruttore, ai sensi dell'articolo 321 c.p. Il reato di corruzione in atti giudiziari è un reato proprio: soggetti attivi sono i pubblici ufficiali. Per la nozione di pubblico ufficiale occorre far riferimento all'articolo 357 c.p. il quale stabilisce che sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Con riguardo alla nuova circostanza aggravante è opportuno ricordare che l'articolo 380 c.p. ("**Patrocinio o consulenza infedele**") sanziona penalmente la condotta del patrocinatore che, rendendosi infedele ai propri doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa; con un aggravamento di pena nel caso in cui il fatto sia stato commesso a danno di una persona imputata di un delitto.

L'**articolo 3**, inserendo un ulteriore comma nell'articolo 346 c.p., reca **una nuova circostanza aggravante del reato di millantato credito**, per la quale **le pene** previste dal

primo e dal secondo comma **sono aumentate fino alla metà se i fatti** ivi previsti **sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionale**.

L'articolo 346 c.p. prevede due distinte ipotesi delittuose con differente struttura e configurazione rispettivamente nei commi primo e secondo. La fattispecie di cui al primo comma - sanzionata con la penale della reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065 - consiste nel millantare credito per farsi dare da un privato danaro o altra utilità come prezzo della mediazione presso un pubblico ufficiale o impiegato. La condotta, incriminata ai sensi del secondo comma con la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 516 a euro 3.098, consiste nel farsi retribuire con il pretesto di dover comperare il favore di un pubblico funzionario o di doverlo remunerare.

E' opportuno ricordare inoltre quanto previsto dall'articolo 382 c.p., il quale disciplina il delitto di **millantato credito del patrocinator**. Tale reato costituisce un'ipotesi speciale di millantato credito corruttivo che punisce chiunque "riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, con il pretesto di dover comperare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato o di doverlo remunerare". Elementi specializzanti di tale fattispecie sono quindi la qualifica di patrocinator del soggetto attivo del reato, nonché l'essere la condotta di millanteria commessa ai danni del giudice o del pubblico ministero che deve concludere.

Infine **l'articolo 4 interviene sul reato di traffico di influenze illecite, modificando la circostanza aggravante** prevista dal quarto comma dell'articolo 346-*bis* c.p. Il comma e oggetto di modifica prevede un aumento di pena nel caso in cui le condotte di reato siano commesse in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Il disegno di legge prevede che in tali casi la pena sia aumentata "fino alla metà".

Il **delitto di traffico di influenze illecite**, introdotto nell'ordinamento dalla legge n. 190 del 2012 (c.d. legge Severino) all'articolo 346-*bis* c.p., punisce con la reclusione da uno a tre anni

chi sfrutta le sue relazioni con il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio al fine di farsi dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della sua mediazione illecita ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. La stessa pena si applica a chi dà o promette denaro o altro vantaggio. La disposizione prevede due circostanze aggravanti. Le pene sono aumentate: a) se il mediatore riveste la qualifica di pubblico ufficiale; b) se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. La pena è diminuita nel caso di fatti di particolare tenuità.

Il **disegno di legge n. 2370**, di iniziativa dei sen. Buemi e F.G. Longo, reca **l'introduzione del reato di associazione con finalità di gestione e di controllo della pubblica amministrazione**.

Il provvedimento si compone di un solo articolo, il quale inserisce nel codice penale, fra i delitti contro l'ordine pubblico, il nuovo articolo 421-*bis*.

La disposizione, rubricata "Associazione con finalità di gestione e di controllo della pubblica amministrazione" e che trova applicazione in via sussidiaria ("salvo che il fatto costituisca più grave reato"), contempla **le seguenti ipotesi delittuose**:

- la promozione, costituzione, organizzazione o direzione di associazioni con finalità di gestione e di controllo della pubblica amministrazione (sanzionata con la pena della reclusione da cinque a nove anni);
- la partecipazione ad associazioni con tale finalità criminosa (punita con la reclusione da tre a sette anni);

Oggetto delle condotte incriminate sono quindi le associazioni - **composte di tre o**

più persone, di cui almeno un pubblico ufficiale - dirette a:

- commettere determinati reati contro la pubblica amministrazione¹;
- ovvero ad acquisire, in modo diretto o indiretto, la gestione o il controllo di attività amministrative o economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi, di procedure volte ad assunzioni o allo svolgimento di concorsi pubblici.

L'attività criminosa, realizzata "**mediante l'abuso della qualità o dei poteri del pubblico ufficiale**" (partecipante necessario dell'organizzazione), deve esser finalizzata al conseguimento di "**un ingiusto vantaggio patrimoniale privato**".

Proprio in ragione del ruolo centrale svolto dal pubblico ufficiale la disposizione ne **sanziona con la pena della reclusione da cinque a nove anni** (la stessa pena prevista per i membri promotori) **la partecipazione all'associazione**.

La disposizione prevede una **circostanza aggravante** che si applica nell'ipotesi in cui il numero degli associati è superiore a dieci.

A cura di C. Andreuccioli

¹ In particolare si tratta di uno o più delitti di cui agli articoli 314 (peculato), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 316-*ter* (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 322 (istigazione alla corruzione), 323 (abuso d'ufficio), 325 (utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio), 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio), 336 (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), 338 (violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario), 353 (turbata libertà degli incanti), 353-*bis* (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) e 356 (frode nelle pubbliche forniture) del codice penale.

L'ultima nota breve:

[Atto del governo n. 328](#)
[\(Schema di decreto legislativo recante disciplina della](#)
[dirigenza della Repubblica\):](#)
[un sommario](#)
[\(n. 130 - settembre 2016\)](#)

nota breve

sintesi di argomenti di attualità
del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla
pagina:
<http://www.senato.it> – leggi e
documenti – dossier di documentazione. Servizio studi
– note brevi

www.senato.it